



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 5 - ☎090-9281110 - 📠090-9222612 milazzo@guardiacostiera.it)

Ordinanza n.31/12

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RICREATIVE IN MARE

Località: Milazzo (ME) – Zona: Circondario Marittimo

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

- VISTA** la circolare n° 261598 del 2 agosto 1994 della Direzione Generale del Naviglio con la quale sono state impartite direttive di massima concernenti la navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n° 146 del 29/07/2008 recante il Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 29/2006 datata 09.06.2006, recante la disciplina la navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua, nel circondario marittimo di Milazzo;
- VISTA** il Decreto Legislativo n° 171/2005 datato 18 luglio 2005 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 08 luglio 2003, n. 172;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 30 datata 26.06.2012 con la quale si disciplinano i limiti di navigazione nell'ambito del compartimento marittimo di Milazzo;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 100 datata 23.12.2011 recante la disciplina delle attività nei porti e nel demanio marittimo;
- VISTA** la propria vigente ordinanza di sicurezza balneare;
- RITENUTO** opportuno disciplinare le attività ricreative in mare al fine di salvaguardare la vita umana in mare e tutelare la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni generali)

Tutte le attività ricreative disciplinate con la presente Ordinanza possono essere esercitate **esclusivamente in orari diurni** e nel rispetto di tutte le norme vigenti di settore, ivi comprese le locali vigenti Ordinanze di disciplina dei limiti di navigazione nonché di sicurezza balneare.

Resta inteso che le suddette attività, se effettuate per conto di terzi, sono soggette alla generale disciplina delle vigenti Ordinanze in materia di attività svolte sul demanio marittimo, salvo il rispetto di ulteriori norme specifiche in funzione del tipo di attività e/o del luogo di svolgimento delle stesse.

Articolo 2

(Prescrizioni per gli Acquascooters)

Nel Circondario Marittimo di Milazzo, agli acquascooters è **VIETATO**:

1. Navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalla battigia durante la stagione balneare (1° maggio-30 settembre);
2. Navigare oltre 1 miglio dalla costa;
3. Mantenere, durante la navigazione, una distanza inferiore a 100 metri l'uno dall'altro;
4. Il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni;
5. Evoluire all'interno dei porti e degli approdi, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti o approdi medesimi, nonché navigare in tutti gli specchi d'acqua dove vige divieto di navigazione ovvero eventualmente interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari, salvo quanto consentito dal successivo art. 5, comma 2°;

La condotta degli acquascooters **è vietata a chi è sprovvisto di Patente Nautica e comunque ai minori di anni 18 (diciotto).**

Gli acquascooters devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. Durante la navigazione sia il conducente che l'eventuale passeggero devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio;
- b. Essere dotati di un estintore tipo 13/B;
- c. Essere dotati di una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio degli acquascooters;
- d. Durante la navigazione il conducente deve portare il bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso.
- e. I conduttori di acquascooters devono sempre tenere a bordo (anche in copia conforme) la patente nautica, il certificato d'uso del motore ed il contrassegno d'assicurazione, nonché l'eventuale certificato di omologazione del mezzo.

Ad esclusione dei Porti, gli acquascooters, nelle zone di mare prospicienti stabilimenti e zone balneari, spiagge attrezzate, campi boe e piattaforme galleggianti, possono prendere il mare esclusivamente da appositi corridoi di lancio nel rispetto delle prescrizioni della vigente Ordinanza di sicurezza balneare.

Essi devono attraversare il corridoio di lancio a lento moto, nelle fasi di partenza e di atterraggio, al fine di evitare che le emissioni di scarico, nonché quelle acustiche, abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti ed agli altri fruitori delle spiagge.

La velocità deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua e comunque massima di 3 nodi.

Con le stesse modalità dovranno essere effettuate le manovre di rientro per l'ormeggio.

E' vietato l'alaggio, il deposito e varo degli acquascooters su spiagge o su aree demaniali marittime in genere ricadenti nel circondario marittimo di Milazzo, a meno che non sia stato autorizzato da questa Autorità Marittima.

Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito, durante la stagione balneare, dai porti (porticcioli e pontili galleggianti destinati al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, nonché da campi boe o da piattaforme galleggianti.

Articolo 3

(Prescrizioni per lo sci nautico)

Si applicano, in linea generale, le disposizioni particolari di cui al Decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 26 gennaio 1960, come modificato con D.M. 15 Luglio 1974. In particolare, le scuole di sci nautico, comunque gestite, devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/1/1960 e ad ogni altra norma in materia applicabile dettata dall'Autorità marittima.

Le società sportive, gli stabilimenti balneari, le scuole di sci nautico e altri sodalizi nautici, o chiunque altro intenda organizzare scuole di sci nautico o effettuare traino sci per conto terzi, dovrà ottenere apposita preventiva autorizzazione dalla Capitaneria di Porto di Milazzo anche in funzione dell'unità navale che si intende utilizzare. Resta inteso che i conduttori (skipper) di natanti adibiti a traino sci devono essere in possesso di patente nautica rilasciata per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, nonché osservare tutte le condizioni previste all'art. 1 e 2 del sopracitato DM. 26.01.1960.

La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare (1° maggio-30 settembre).

Articolo 4

(Prescrizioni per il paracadutismo ascensionale)

Chi intende esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale deve rispettare le seguenti prescrizioni;

- a. la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante e gli altri natanti non deve essere inferiore ai metri 50;
- b. la forza massima del vento non deve oltrepassare il limite del 3° grado della Scala Beaufort (7 – 10 nodi);
- c. tale attività non è consentita all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca, e nelle acque esterne, adiacenti al porto, che si estendono per il raggio di un miglio dalle opere foranee;
- d. a bordo dell'imbarcazione trainante deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto;
- e. le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di dispositivi retrovisori riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima;
- f. la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere tramite appositi corridoi di lancio;
- g. la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre imbarcazioni eventualmente presenti in zona deve essere superiore al complesso (cavo-sportivo-paracadute) trainato e comunque non inferiore a mt.50;
- h. è vietato a qualsiasi unità seguire, lungo la scia ed a distanza non di sicurezza, le imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale;
- i. è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività precitata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
- j. le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di invertitori;
- k. ciascuna imbarcazione può trainare soltanto una persona munita di paracadute;
- l. la persona trainata deve indossare cintura di salvataggio o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;

- m. in considerazione della specialità dell'attività le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in esame;
- n. l'installazione di impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata ai sensi di legge;
- o. i conduttori (skipper) di natanti adibiti al paracadutismo ascensionale devono essere in possesso di patente nautica rilasciata per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
- p. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- q. non possono svolgersi competizioni in assenza di specifica preventiva autorizzazione di questa Autorità marittima;
- r. deve essere fornita agli eventuali clienti esauriente informazione sul tipo di attività che si intende intraprendere;
- s. la disciplina di tale sport non può essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa.
- t. Le scuole di formazione, oltre a quanto sopra, dovranno premunirsi di idonee polizze assicurative, di istruttori abilitati alla conduzione delle unità impiegate e di personale ausiliario (esperta nel nuoto) in possesso del brevetto di "assistente bagnanti" in corso di validità.

Articolo 5

(Prescrizioni per l'utilizzo di bananaboats o simili)

Chi intende utilizzare bananaboats ovvero mezzi galleggianti da traino simili deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Non devono rimorchiarsi bagnanti in numero superiore a quello indicato dal fabbricante, o comunque minorenni;
2. deve essere fornita agli eventuali clienti esauriente informazione sul tipo di attività che si intende intraprendere con i suddetti mezzi;
3. in tutti i casi le persone trainate devono essere munite di cintura di salvataggio e, qualora necessari, degli ulteriori dispositivi di sicurezza individuali e collettivi a seconda della distanza dalla costa;
4. i dipendenti delle ditte di noleggio incaricati, quali esperti di nuoto, devono essere muniti di apposito brevetto;
5. non potranno essere effettuate evoluzioni, con tali mezzi trainati, al fine di far cadere violentemente in mare le persone trasportate;
6. per l'accesso in mare dei suddetti mezzi dovranno essere esclusivamente utilizzati corridoi di lancio nel rispetto delle prescrizioni della vigente Ordinanza di sicurezza balneare.
7. La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare (1° maggio-30 settembre).

Articolo 6

(Prescrizioni per il Kitesurf)

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito ai maggiori di anni sedici, in ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:

1. indossare permanentemente una cintura di salvataggio approvata ai sensi della normativa vigente ed un caschetto di protezione;
2. dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, consenta il depotenziamento immediato dell'ala, ossia l'apertura dell'ala stessa, e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
3. munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;

È vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

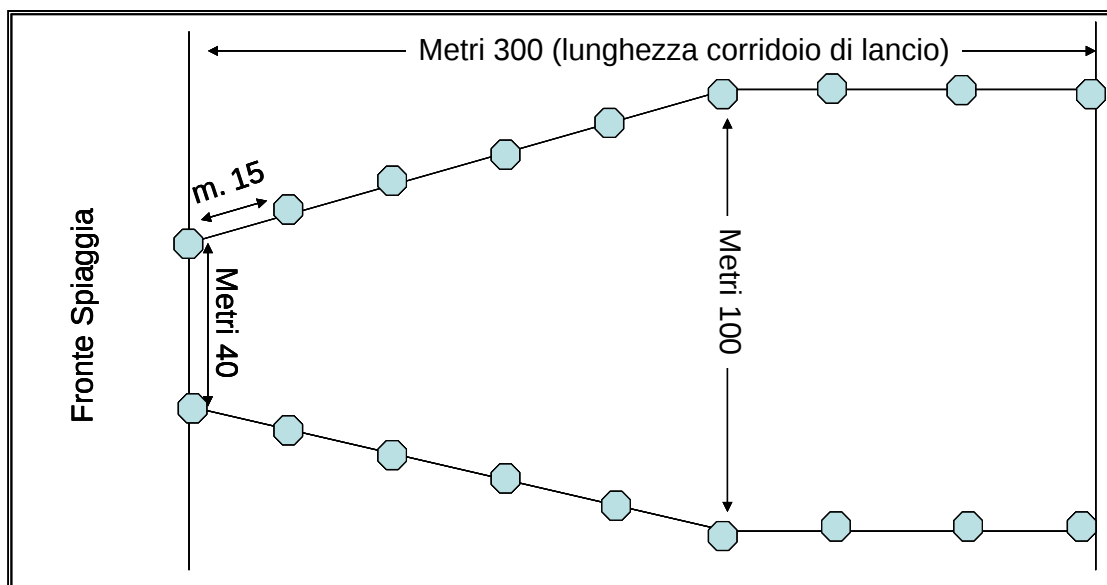
Con il Kitesurf è comunque vietato:

1. navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Milazzo, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
2. navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Milazzo;
3. navigare a distanza inferiore ai 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di maricoltura;
4. navigare a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. navigare in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.
6. impiegare il Kitesurf in specchi acquei prospicienti strade, costoni rocciosi e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a. larghezza minima fronte spiaggia di 40 metri ad allargarsi fino ad una ampiezza di 100 metri ad una distanza dalla costa di metri 100;

- b. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 15 l'una dall'altra;
- c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero dell'autorizzazione;
- e. i gavitelli terminali, sia lato mare che lato spiaggia, dovranno riportare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura;



Norme di comportamento:

- a. la partenza ed il rientro devono avvenire con l'ala in posizione prossima allo ZENITH; in entrambi i casi e fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia, non è consentito l'utilizzo della tavola e, pertanto, gli spostamenti dovranno avvenire con il corpo immerso in acqua;
- b. nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c. l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- d. è severamente vietato effettuare prove di manovra e attività didattiche che includano l'utilizzo del Kitesurf in qualsiasi tratto di arenile;
- e. l'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione ai sensi di legge, nel rispetto delle caratteristiche di cui al punto 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio;
- f. La disciplina di tale sport non può comunque essere effettuata a distanza inferiore a 500 metri dalla costa durante la stagione balneare (1° maggio-30 settembre).

Articolo 7

(Prescrizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici – acquascooter subacquei)

L'utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è consentito ai maggiori di anni 14, in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, nonché, ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla costa nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre.

L'impiego di tale dispositivo acquatico dovrà essere segnalato con la presenza di un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 mt.

Nel caso in cui il citato dispositivo acquatico venga impiegato da soggetti minorenni deve essere presente una persona maggiorenne in assistenza.

Oltre alle limitazioni sopra riportate, l'uso di acquascooter subacquei non è consentito nelle seguenti località del Circondario marittimo di Milazzo:

- 1) All'interno del porto ed entro un raggio di 500 metri dall'imboccatura del porto;
- 2) Ad una distanza inferiore ai 300 metri degli impianti fissi da pesca;

- 3) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a una distanza inferiore ai 300 metri dalle navi mercantili, militari e da unità ed imbarcazioni alla fonda;
- 4) In luoghi dove sfociano fiumi, canali, e collettori di qualunque genere;
- 5) Nelle zone riservate alla balneazione durante la stagione balneare.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore dal **01.07.2012** ed **abroga la propria Ordinanza n° 29/2006** datata **09.06.2006**, **l'Ordinanza n°30/94 in data 30.05.1994** nonché ogni altra disposizione emanata da questa Autorità Marittima in contrasto con la presente Ordinanza.

Articolo 9

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- a) dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- b) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- c) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it.

Milazzo, lì 27/06/2012

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE